

Trib. Roma, decreto 13/07/2014 - Est. Dott. R. Castaldo

«Lo “scopo” dell’atto processuale non è soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti ma, prima di ogni altro, è quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri.

Secondo quanto disposto dall’art. 12 del Provv. Resp. DGSIA del 18/07/2011 l’atto del processo in forma di documento informatico deve essere in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini.

Ne deriva che un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato PDF immagine, in quanto derivante da scansione, va dichiarato inammissibile perché manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico.» (Massima non ufficiale)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice (...),

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo, osserva:

il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell’ambito del presente processo telematico è la scansione di un’immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti, anziché derivare, come prescritto, dalla trasformazione in documento *.pdf di un documento testuale. Si tratta in sostanza di una copia, sebbene firmata digitalmente.

Al riguardo si osserva quanto segue:

con Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24» sono state introdotte le regole tecniche destinate a governare il processo telematico per la cui funzionalità risulta imprescindibile l’adozione di standard ai quali tutti gli operatori del processo devono adeguarsi nella redazione degli atti di rispettiva competenza.

Non è un caso che il predetto Regolamento fosse imposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» (art. 1 del Regolamento).

Secondo l’art. 11, L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

L'art. 34 assegna il compito di fissare le specifiche tecniche al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, assicurandone la generale ed agevole conoscibilità anche mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

Proprio in attuazione di tale compito, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con provvedimento del 18 luglio 2011 ha posto le «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44 ...».

Per quel che qui maggiormente interessa, l'art. 12 ha stabilito i requisiti di "formato" dell'atto del processo in forma di documento informatico prevedendo, al primo comma:

1. L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
 - a) è in formato PDF;
 - b) è privo di elementi attivi;
 - c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini.

Costatata la difformità del ricorso per decreto ingiuntivo che è il frutto della scansione di altro documento cartaceo e non già la trasformazione .in formato .pdf di un documento testuale si tratta di individuare le conseguenze giuridiche di detta difformità.

L'indagine non può che muovere dall'art. 121 c.p.c. secondo cui Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Com'è a tutti evidente la norma, che assurge al rango di "principio" del diritto processuale civile, è nata in un contesto storico al quale era estranea la dimensione "digitale" degli atti e dei documenti. Ciò nondimeno nella stessa affermazione della regola della libertà delle forme sono dettati anche i suoi limiti-potendo la legge richiedere "forme determinate".

A ben vedere, quando ciò avvenga, non è consentito affidarsi al criterio del raggiungimento dello scopo per sancire la validità di un atto compiuto senza il rispetto delle forme stabilite.

I regolamenti, di natura delegata, che pongono le regole tecniche indispensabili per assicurare la funzionalità del processo civile telematico costituiscono integrazione della normativa di livello primario.

Risulta di immediata percezione che il processo civile telematico implica l'adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata (art. 111 Cost).

L'unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica.

In tale prospettiva per "scopo" dell'atto processuale non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni, nessuno potendo ragionevolmente ipotizzare, ad esempio, che con un sms o con un messaggio di posta elettronica possa darsi validamente corso ad una procedura telematica.

Lo "scopo" dell'atto processuale telematico diviene, prima di ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettato alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri.

Integra una mera casualità che un atto espresso in un formato non ammesso sia stato di fatto acquisito al sistema del processo civile telematico; tanto è vero che l'ultimo aggiornamento del sistema SICID per il contenzioso civile - nella versione 3.12.0 - prevede opportuni accorgimenti tecnici in grado di sbarrare l'accesso al file "intruso" perché non corrispondente al formato richiesto per il tipo di atto.

Del resto ulteriori dati normativi confermano che il documento informatico - anche al di fuori del diritto processuale - non può intrinsecamente essere a forma libera: l'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. S2 (Codice dell'amministrazione digitale) impone per la sua formazione "caratteristiche tecniche" la cui specificazione l'art. 71 dello stesso corpo normativo demanda ad interventi di rango subordinato coll'espressa indicazione (comma. 1-ter) dell'adeguamento al processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

In tale prospettiva ed in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo risulta predicabile la sua inammissibilità perché l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico.

Ne - in mancanza di specifica disposizione di legge - avrebbe senso ipotizzarne la rinnovazione nell'ambito del medesimo procedimento malamente introdotto (art. 162 cpc) a fronte della riproponibilità senza limitazioni del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 640 u.c., c.p.c.).

P.T.M

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per decreto ingiuntivo

Roma 13 lug. 14